

Integrazione al Regolamento di gara Ostilia S.r.l. in c.p.o. N. 71-1/2021 - Terreni agricoli Campo di mare - Marina di Cerveteri

PROCEDURA DI VENDITA DEI TERRENI AGRICOLI PROPRIETÀ DI OSTILIA S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO N. 71-1/2021, SITI IN MARINA DI CERVETERI.

Premesso che

- a) Il Tribunale di Roma, con decreto del 6 giugno 2023, ha omologato il concordato preventivo n. 71-1/2021 – Ostilia S.r.l., nominando liquidatore giudiziale il prof. Avv. Giorgio Lener (di seguito il “**Liquidatore**”);
- b) In esecuzione del piano di concordato e del programma di liquidazione è prevista la vendita dei terreni agricoli siti in Marina di Cerveteri, descritti nell’Alligato “A” del Regolamento, ai prezzi-base ivi indicati;
- c) Il Liquidatore ha nominato Realty Advisory S.p.A. – “Coldwell Banker Commercial” (di seguito “**CBC**” o “**Advisor**”) quale advisor esclusivo della procedura competitiva di vendita con evidenza pubblica;
- d) In data 26 febbraio 2025 è stato pubblicato sul PVP (Portale delle vendite pubbliche) l’avviso di vendita contenente il relativo Regolamento, che prevede la presentazione delle offerte in data 14 aprile 2025;

tutto ciò premesso,

si precisa che

Il Paragrafo 4, parte seconda del Regolamento:

§4. A pena d’inefficacia, l’offerta non potrà essere formulata per conto terzi o per persona da nominare (salvo non si tratti di società da costituirsi ex novo ovvero di società maggioritariamente controllata dall’offerente) e dovrà essere accompagnata dal versamento, mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a “CPO n. 71- 1/2021 Ostilia S.r.l.”, di una somma pari al 10% (dieci per cento) del prezzo proposto, a titolo di cauzione, e della somma indicata nel listino prezzi per ciascun Lotto a titolo di concorso nelle spese di vendita, in misura fissa e insindacabile (in via meramente esemplificativa, pro quota, in ragione delle spese sostenute dalla Liquidazione per le pubblicità, i compensi liquidati ai periti, etc.).

Viene modificato in

§4. A pena d’inefficacia, l’offerta non potrà essere formulata per conto terzi o per persona da nominare (salvo non si tratti di società da costituirsi ex novo ovvero di società maggioritariamente controllata dall’offerente) e dovrà essere accompagnata dal versamento, mediante assegni circolari non trasferibili, intestati a “CPO n. 71- 1/2021 Ostilia S.r.l.”, di una somma pari al 10% (dieci per cento) del prezzo proposto, a titolo di cauzione.

A maggior chiarezza si specifica che viene eliminato quanto segue: “e della somma indicata nel listino prezzi per ciascun Lotto a titolo di concorso nelle spese di vendita, in misura fissa e insindacabile (in via meramente esemplificativa, pro quota, in ragione delle spese sostenute dalla Liquidazione per le pubblicità, i compensi liquidati ai periti, etc.).”